



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n. ¹³² 2014

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez.	Ciro Valentino	
Cons.	Silvano Di Salvo	relatore
Cons.	Tommaso Viciglione	relatore
I Ref.	Rossella Bocci	
I Ref.	Innocenza Zaffina	
Ref.	Francesco Sucameli	
Ref.	Carla Serbassi	relatore

a seguito della camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014, ha adottato la seguente deliberazione :

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n° 2/DEL/2003 e n° 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n°229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n° 244;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n° 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213;

VISTA, per quanto qui di ragione, la sentenza della Corte costituzionale n° 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014;

VISTI il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, depositati in data 4 marzo 2014, presso questa Sezione, dal Gruppo consiliare "Caldoro Presidente" del Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012;

VISTA la deliberazione collegiale di questa Sezione n° 30/2014 del 20 marzo 2014, con la quale - riscontrate l'intempestività della presentazione e la mancata conformità del rendiconto in esame alle prescrizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, unitamente alla sussistenza delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle necessità di chiarimenti specificate nella deliberazione stessa - è stata trasmessa, in pari data, al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, la "comunicazione" prevista dal comma 11 del predetto articolo, per i successivi adempimenti, da parte del Gruppo consiliare in questione, con assegnazione del termine di gg. 30;

VISTA la documentata nota, a firma del Presidente del Gruppo consiliare "Caldoro Presidente", datata 18 aprile 2014, pervenuta a questa Sezione il 23 aprile 2014, con la quale è stata riscontrata la suindicata deliberazione di "comunicazione";

VISTA l'ordinanza n. 28 del 30 aprile 2014, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Sezione, per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITI i relatori, Consigliere Silvano DI SALVO, Consigliere Tommaso VICIGLIONE e Ref. Carla SERBASSI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il controllo, sul rendiconto dell'esercizio 2013 del Gruppo consiliare della Regione Campania "Caldoro Presidente", viene espletato, da questa Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e di tutte le connesse disposizioni legislative statali e regionali;

- che questa Sezione ha, dunque, provveduto, secondo le prescrizioni, e con le formalità previste dalle surrichiamate disposizioni di legge, ad esaminare il rendiconto, relativo all'esercizio 2013, del menzionato Gruppo consiliare ed a comunicare, ritualmente, ai competenti Organi, l'intempestività, le irregolarità e le carenze documentali, nonché le esigenze istruttorie e le necessità di chiarimenti di cui alla succitata deliberazione di "comunicazione";

- che, a riscontro di detta deliberazione di "comunicazione", sono state trasmesse, con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n° 2014.0008995/P del 22 aprile 2014, deduzioni e documentazione fornite dal predetto Gruppo consiliare;

- che, in questa sede, va, preliminarmente, affrontata la questione relativa all'intempestiva presentazione del rendiconto di che trattasi, atteso che, come già innanzi esposto, il rendiconto del Gruppo Consiliare "Caldoro Presidente", relativo all'esercizio 2013, è stato trasmesso (e fatto pervenire), a questa Sezione, in data 4 marzo 2014 - in uno alla relativa documentazione - in allegato alla nota del Presidente della Regione Campania prot. n° 3971/UDCP/Gab./VCG2, assunta, in pari data, al protocollo della Sezione medesima al n° 1411; sicché, la trasmissione di detto rendiconto a questa Sezione, a cura del Presidente della Regione - a prescindere dalle date nelle quali lo stesso sia stato inviato, dal Gruppo consiliare interessato, al Presidente del Consiglio regionale della Campania, e, da quest'ultimo, al Presidente della Regione - risulta essere intervenuta oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 1, comma 10 del decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012, e di cui all'art. 3, comma 3, della legge della Regione Campania 5 agosto 1972, n° 6, quale sostituito dall'art. 6 della menzionata legge della Regione Campania 24 dicembre 2012, n° 38 (*ad abundantiam*, sul computo dei termini, *ex plurimis*, cfr., in particolare, Corte di cassazione, Sezione II civile, 30 marzo 2005, n° 6679);

- che, sulla predetta intempestività - consumatasi ed esauritasi, alla data di trasmissione del rendiconto *de quo* (4 marzo 2014), con tutte le conseguenze di cui al comma 12 del predetto art. 1 del decreto legge n° 174 del 2012, quale convertito dalla legge n° 213 del 2012 - non dispiega effetti la sentenza della Corte costituzionale, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014, ove vengono affrontate, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale della predetta normativa statale, nelle parti in cui quest'ultima disciplina gli obblighi di rendicontazione di che trattasi e, per quel che qui rileva, stabilisce, all'art. 1, comma 10 del decreto legge n° 174 del 2012, quale convertito dalla legge n° 213 del 2012, le modalità del loro assolvimento per il tramite del Presidente della Regione (cfr., in particolare, capo n. 6.3.9.4. della parte motiva e punti n. 2 e 3 della parte dispositiva);

- che, invero, a tal riguardo, va osservato come, in considerazione delle specifiche e testuali indicazioni contenute nella succitata sentenza, possa essere agevolmente ricostruita la vigente formulazione del suddetto comma 10, come emendato in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di ben individuate parti dell'originario articolato

normativo, nei seguenti testuali termini (N.B. : il testo da espungere in seguito alla declaratoria di incostituzionalità viene riportato, per comodità di lettura, fra parentesi quadre):

"10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale[, che lo trasmette al presidente della regione].

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa [al presidente della regione per il successivo inoltro] al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.";

- che, come può agevolmente rilevarsi dalla lettura del testo della norma in questione, pur come innanzi emendato in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità in argomento, è rimasto vigente, a tutti gli effetti e con tutte le conseguenze di legge, l'obbligo, che continua ad essere intestato al "presidente della regione", di trasmissione del rendiconto di ciascun Gruppo consiliare, "entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio", alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e ciò in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale non ha attinto, né in motivazione, né nel dispositivo, la parte testuale del secondo periodo del predetto comma 10, in cui è stabilito che la suddetta trasmissione debba avvenire a cura del Presidente della Regione;

- che, a tanto, va aggiunto che, comunque, ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, deve ritenersi che tutte le norme di legge, dichiarate costituzionalmente illegittime con la menzionata sentenza della Corte cost. n° 39 del 2014, hanno cessato di "avere efficacia" (solo) dal giorno successivo alla pubblicazione (nella gazzetta ufficiale) della sentenza stessa, cioè dal 13 marzo 2014, data in corrispondenza della quale già risulta essersi consumata, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'intempestività di che trattasi (cfr. art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - vedasi anche : Corte costituzionale, sent. n° 99 del 1965);

- che, invero, in disparte tutti gli altri profili qui esaminati, il rapporto, riferito alla situazione giuridica determinatasi in conseguenza dell'intempestività di che trattasi, si è consolidato ed è divenuto intangibile anteriormente alla pubblicazione (e persino al deposito) della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, con conseguente impossibilità giuridica di valutare la fattispecie *de qua* se non alla stregua della situazione normativa esistente al momento in cui detta fattispecie si è verificata e la corrispondente intempestività si è irreversibilmente consumata;

- che - ferma restando la portata assorbente delle considerazioni appena svolte - in ogni caso, va qui osservato che le declaratorie di incostituzionalità, di cui alla menzionata sentenza n° 39 del 2014, quali riferite alle disposizioni legislative statali che individuano

unilateralmente "l'organo della Regione titolare di determinate funzioni" (Corte costituzionale, sent. n° 39 del 2014 cit., § 6.3.9.4), sono espressamente fondate sul contrasto di siffatte norme con l'art. 123 della Costituzione, poiché le stesse sono state reputate, dal Giudice delle leggi, lesive della "...autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni" (così, testualmente, Corte costituzionale, sentenza n° 22/2012, § 6, richiamata, *in parte qua*, dalla predetta sentenza n° 39/2014 cit.);

- che, tuttavia, nel caso di specie, va rilevato come operi e persista, nell'ordinamento regionale della Campania, quanto disposto dal vigente art. 3, comma 2, della legge regionale della Campania 5 agosto 1972, n° 6, quale sostituito dall'art. 6 della legge regionale della Campania 24 dicembre 2012, n° 38, che ha dettato - nel pieno ed elevato esercizio dell'autonomia regionale, peraltro in epoca successiva all'entrata in vigore delle predette norme statali ora attinte da declaratoria di incostituzionalità - la disciplina che, in ambito regionale, regola tempi, modalità di redazione e competenze di Organi della Regione Campania in ordine all'inoltro, del "rendiconto di esercizio annuale" di ciascun Gruppo consiliare regionale, a questa Corte, in particolare, prevedendo che "Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti...";

- che, dunque, resta relegata all'esclusivo, e qui non rilevante, ambito del rapporto interno tra Gruppo consiliare, Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Regione, ogni questione attinente alla tempestività e alla diligenza dello svolgimento, da parte di detti Organi, delle rispettive, intermedie, interne competenze, rimanendo rilevante e preclusiva, in questa sede, l'avvenuta violazione delle vigenti disposizioni, sia statali (per le quali "...Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti..." : cfr. art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto legge n° 174 del 2012, quale convertito dalla legge n° 213 del 2012, nella parte testualmente non attinta dalle declaratorie di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n° 39 del 2014), sia regionali (per le quali "...Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti..." : cfr. art. 3, comma 2, della legge regionale della Campania 5 agosto 1972, n° 6, quale sostituito dall'art. 6 della legge regionale della Campania 24 dicembre 2012, n° 38);

- che è appena il caso di rilevare come la suddetta normativa regionale non sia stata inficiata da alcuna declaratoria di illegittimità derivata, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n° 87, e non possa, dunque, essere considerata, in alcun modo e sotto alcun profilo, travolta dalla succitata sentenza della Corte costituzionale n° 39 del 2014 (*ex plurimis*, cfr. Corte di cassazione, Sezione lavoro, 30 luglio 1984, n° 4562);

- che il termine di sessanta giorni di cui si discute - entro il quale il rendiconto di cui si trattava avrebbe dovuto essere trasmesso a questa Sezione regionale di controllo - deve essere considerato perentorio, innanzitutto, perché, in forza della disposizione di cui al comma 12 - come pur emendata a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 : *"L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10 ..."* - alla mancata trasmissione del rendiconto, entro tale termine, la legge ricollega l'effetto automatico dell'insorgenza, in capo al Gruppo consiliare, dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, all'evidente fine di assicurare la più rapida definizione delle procedure di rendicontazione del pubblico danaro, all'interno di un periodo di tempo ragionevolmente breve (comunque, doppio rispetto a quello di trenta giorni assegnato alla Sezione regionale di controllo per il successivo riscontro) in rapporto alla relativa semplicità delle operazioni *de quibus*, ed in considerazione del particolare allarme sociale suscitato dai comportamenti devianti per ovviare ai quali è stato introdotto il controllo in questione, allarme che, già di per sé solo, giustifica pienamente la previsione di un termine perentorio a pena di restituzione delle somme ricevute dal Gruppo consiliare;

- che, inoltre, detto termine di sessanta giorni deve essere considerato perentorio anche in considerazione dell'inconciliabilità (a pena di evidente configurazione di un'ipotesi di illegittimità costituzionale, per violazione sia dei principi di logica e di ragionevolezza, sia di quelli - di osservanza ordinamentale anche sovranazionale - di sicurezza giuridica e di effettività) di ogni diversa interpretazione, al riguardo, con il corrispettivo regime di perentorietà del termine assegnato alla Sezione regionale di controllo, rifluente, quest'ultimo, nella tacita *"approvazione"* del rendiconto *"in caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni"* ed invero, la giurisprudenza di questa Corte - con riferimento alla natura dei termini implicati nella procedura *de qua* - ha già, condivisibilmente, chiarito che la perentorietà del predetto termine di trenta giorni *"discende dalla prevista approvazione tacita in caso di mancata pronuncia nei trenta giorni"* : così Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 9 maggio 2013, n° 204, cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, 13 giugno 2013, n° 160 e 20 marzo 2014, n° 216, e, comunque, che *"...lo svolgimento del controllo de quo secondo una ben definita scansione temporale, e la previsione che, alla mancata pronuncia da parte della Sezione regionale, consegue l'approvazione tacita del rendiconto costituiscono elementi posti a garanzia dei soggetti destinatari del controllo e, come tali, appaiono non derogabili"* (così Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, 10 luglio 2013, n° 249; cfr. anche, della medesima Sezione regionale di controllo, la deliberazione n° 248 del 2 luglio 2013);

- che, del resto, la perentorietà del conseguenziale (rispetto a quello preordinato, di sessanta giorni) termine di trenta giorni (posto a carico della Sezione regionale di controllo) è ben sottolineata non solo dall'intervenuta utilizzazione normativa dell'avverbio *"comunque"* (cfr. comma 10 : *"In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di*

be

esercizio si intende comunque approvato”), ma anche dalla previsione normativa della sospensione di tale termine – cfr. secondo periodo del comma 11 : “*La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione*” – la quale non avrebbe senso in cospetto di un termine meramente ordinatorio, posto che quest’ultimo, per giuridica definizione, è valicabile;

- che va, dunque, dichiarata, ad ogni effetto e conseguenza di legge, la mancata trasmissione, a questa Sezione regionale di controllo, del rendiconto del Gruppo consiliare “Caldoro Presidente”, per l’esercizio 2013, entro il termine indicato dall’art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213 e dall’art. 3, comma 2, della legge regionale della Campania 5 agosto 1972, n° 6, quale sostituito dall’art. 6 della legge regionale della Campania 24 dicembre 2012, n° 38;

- che vanno dichiarate assorbite le questioni relative al merito della regolarità del rendiconto in esame, e, comunque, riferite alle irregolarità e alle carenze documentali, nonché alle esigenze istruttorie e alle necessità di chiarimenti di cui alla summenzionata deliberazione di “comunicazione”, ritualmente comunicata;

- che, in ogni caso, va osservato, con riferimento alla “richiesta di breve proroga dei termini per consegna dei chiarimenti di alcuni Gruppi ai fini della regolarizzazione dei rendiconti anno 2013” - trasmessa, all’indirizzo della P.E.C. istituzionale di questa Sezione, in nome e per conto del Presidente del Consiglio regionale, il 22 aprile 2014 - che il termine del quale, con tale atto, si chiede la proroga, in quanto perentorio, non risulterebbe prorogabile oltre il periodo di tempo massimo (“*non superiore a trenta giorni*”) previsto dall’art. 1, comma 11, del decreto legge n° 174 del 2012 (cfr., per un caso di applicazione di tale principio, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 20 marzo 2014, n° 216), periodo che è stato, peraltro, già interamente accordato con la citata deliberazione di “comunicazione”;

- che, in termini più generali e di principio, non vi potrebbe essere luogo alla concessione di una proroga – peraltro richiesta da soggetto diverso da quello legittimato *ex lege* (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delib. n° 160/2013 cit.), genericamente riferita a non meglio individuati soggetti eventualmente beneficiari, e sprovvista di documentazione probatoria di supporto - per l’espletamento di un adempimento che, come nel caso di specie, risulti, comunque, compiuto dall’obbligato senza menzione o riserva alcuna riferibili a richieste di proroga e/o ad eventuale possibilità di differimento del termine di legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, *rebus sic stantibus*,

DICHIARA

ad ogni effetto e conseguenza di legge, la mancata trasmissione, a questa Sezione regionale di controllo, del rendiconto del Gruppo consiliare "Caldoro Presidente", per l'esercizio 2013, entro il termine indicato dall'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213 e dall'art. 3, comma 2, della legge regionale della Campania 5 agosto 1972, n° 6, quale sostituito dall'art. 6 della legge regionale della Campania 24 dicembre 2012, n° 38, con assorbimento di ogni altra eccezione, deduzione e richiesta.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per i relativi incumbenti.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014.

I RELATORI

IL PRESIDENTE

Cons. Silvano Di Salvo

Pres. Sez. *C. Valentino*

Silvano Di Salvo
Cons. Tommaso Viciglione

Ref. *Carla Serbassi*
Carla Serbassi



Depositato in segreteria il

30 APR. 2014

Il Funzionario preposto

Dott. Mauro Grimaldi

Mauro Grimaldi